



COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

Città Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMBIENTE E PROGETTAZIONE

N. 15 DEL 23/05/2019

Nr. Reg. Generale: 216

OGGETTO: PIANO DI LOTTIZZAZIONE “COMPARTO C5 LE LAME” IN LOC. LE LAME A BARBERINO VAL D’ELSA, AI SENSI DELL’ART. 115 DELLA LR N. 65/2014 - PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS DI CUI ALL’ART. 22, COMMA 4, DELLA L.R. 10/2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che in data 22/03/19 (prot. n. 4008) l’Ufficio Governo del Territorio ha trasmesso, ai sensi dell’art. 22, comma 2, della L.R. n. 10 del 12.2.2010, la documentazione relativa al Piano di Lottizzazione in oggetto;

Preso atto che:

- gli atti di governo del territorio e le relative varianti sono soggetti, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 65/2014, al procedimento di VAS nei casi e con le modalità stabiliti dalla L.R. n.10/2010;
- il piano in oggetto rientra nel campo di applicazione della verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. *a* della L.R. n. 10/2010 e pertanto la procedura della VAS è subordinata alla preventiva valutazione della significatività degli effetti ambientali secondo le disposizioni di cui all’art. 22 della stessa legge;

Vista la L.R. n. 63/2018 che istituisce il Comune di Barberino Tavarnelle per fusione dei Comuni di Barberino Val d’Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa, a far data dal 01/01/2019;

Vista la Deliberazione del Commissario con Poteri di Giunta n. 3 del 15/01/2019, con la quale si nomina l’Area Ambiente e Progettazione quale *Autorità Competente VAS*, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 10/2010 e s.m.i., per gli atti di governo del territorio;

Considerato che, nell’ambito della trasmissione della pratica del 22/03/19 (prot. n. 4008), l’*Autorità Competente* ha inviato il “*Documento preliminare*”, con il quale sono state fornite le informazioni necessarie per verificare se il Piano abbia impatti significativi sull’ambiente tali da rendere necessaria la procedura di VAS e per emettere il presente relativo “*Provvedimento di Verifica*”;

Dato atto che:



COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

Città Metropolitana di Firenze

- in data 01/04/2019 e in data 03/04/2019, con nota prot. n. 4505 (inviata per PEC), è stato trasmesso il “Documento Preliminare” ai soggetti ed Enti competenti in materia ambientale per verificare se il Piano abbia impatti significativi sull’ambiente tali da rendere necessaria la procedura di VAS;

- i soggetti con competenza diretta o indiretta in campo ambientale, oltre ai principali gestori dei servizi a rete, ai quali è stato richiesto il parere di competenza ai sensi del comma 3, dell’art. 22 della L.R. n. 10/2010, sono i seguenti:

- REGIONE TOSCANA Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
- REGIONE TOSCANA Direzione Urbanistica e Politiche abitative;
- REGIONE TOSCANA Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale;
- REGIONE TOSCANA Direzione Ambiente e Energia;
- REGIONE TOSCANA Genio Civile Valdarno Superiore;
- CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE – Dipartimento Sviluppo Area Territoriale
- Ambito Gestione del Territorio - Pianificazione e Gestione del Territorio/Ufficio Urbanistica e Ambiente/Trasporto Pubblico Locale Chianti;
- SEGRETARIO GENERALE DEL MINISTERO dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Toscana;
- SOPRINTENDENZA Archeologica Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le provincie di Prato e Pistoia;
- ASL n. 10 FIRENZE;
- PUBLIACQUA S.p.a;
- AUTORITA' IDRICA TOSCANA;
- AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE;
- CONSORZIO DI BONIFICA TOSCANA CENTRALE;
- A.T.O. Toscana centro - Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- A.R.P.A.T. - Firenze;
- ENEL S.p.a.;
- ALIA Servizi Ambientali S.p.a.;
- TOSCANA ENERGIA S.p.a.;
- TERNA S.p.a.;
- TELECOM ITALIA;
- ACQUE S.p.a.;

- in riscontro alla suddetta richiesta sono pervenuti al Comune i seguenti pareri, allegati alla presente a farne parte integrante e sostanziale:



COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

Città Metropolitana di Firenze

- prot. n. 5200 del 10/04/19, inoltrato da Acque S.p.a.;
- prot. n. 5423 del 15/04/19, inoltrato dalla CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE – Direzione Progetti Strategici;
- prot. n. 5804 del 18/04/19, inoltrato da TERNA S.p.a.;
- prot. n. 5997 del 23/04/19, inoltrato dall'ARPAT –Area Vasta Centro - Dipartimento di Firenze;
- prot. n. 6345 del 30/04/19 inoltrato dalla SOPRINTENDENZA Archeologica Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le provincie di Prato e Pistoia;
- prot. n. 6347 del 30/04/19, inoltrato dall'ASL n. 10 – Commissione Interdisciplinare Ambiente Attività Produttive;
- prot. n. 6584 del 06/05/19, inoltrato dal PUBLIACQUA S.p.a.;

Preso atto che tutti i pareri pervenuti concordano sulla NON ASSOGGETTABILITA' a VAS del Piano di Lottizzazione in oggetto;

Preso atto di quanto contenuto nel “Documento Preliminare”, e valutato che gli interventi previsti dal Piano risultano coerenti con gli obiettivi di sostenibilità e protezione ambientale individuati nello stesso documento e che le valutazioni eseguite documentano la non sussistenza di impatti significativi e dannosi sull'ambiente;

Viste e considerate tutte le prescrizioni e tutte le condizioni impartite dagli Enti nei pareri pervenuti, allegati alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto che il Piano di Lottizzazione debba recepire tutte le prescrizioni e rispettare tutte le condizioni impartite nei citati pareri, ed in particolare:

- nel presente Piano di Lottizzazione si dovrà verificare l'ottemperanza alle prescrizioni/condizioni dettate da TERNA S.p.a. nel relativo parere (prot. n. 5804 del 18/04/19), ed, in caso di esito negativo, lo stesso Piano dovrà essere opportunamente modificato al fine di ottemperare;
- nelle NTA del Piano di Lottizzazione dovrà essere riportata la seguente prescrizione dettata dalla SOPRINTENDENZA Archeologica Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le provincie di Prato e Pistoia nel relativo parere (prot. n. 6345 del 30/04/19):
“... qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. D.Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori, avvertire entro 24 ore questo Ufficio, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.”;
- nella fase attuativa del Piano di Lottizzazione si dovrà ottemperare alle prescrizioni dettate dall'ASL nel relativo parere (prot. n. 6347 del 30/04/19);

Ritenuto di aver espletato la procedura di Verifica di Assoggettabilità per il Piano di Lottizzazione in oggetto per quanto di propria competenza in qualità di *Autorità Competente*, e di poter stabilire la



COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

Città Metropolitana di Firenze

NON ASSOGGETTABILITA' a VAS del Piano stesso, con le prescrizioni ed alle condizioni di cui ai pareri allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

- 1 – di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2 – di dare atto che è stata espletata la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione “Comparto C5 Le lame” in Loc. Le Lame a Barberino nel Comune di Barberino Tavarnelle, di cui all’art. 22 della L.R. n. 10/2010;
- 3 – di prendere atto del contenuto del “documento preliminare”, e che gli interventi previsti dal Piano risultano coerenti con gli obiettivi di sostenibilità e protezione ambientale individuati nello stesso documento e, infine, che le valutazioni eseguite documentano la non sussistenza di impatti significativi e dannosi sull’ambiente;
- 4 – di **escludere il Piano di Lottizzazione in questione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica**, secondo quanto stabilito dal comma 4, dell’art. 22, della L.R. 10/2010, con le prescrizioni ed alle condizioni di cui ai pareri allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, e in particolare:
 - nel presente Piano di Lottizzazione si dovrà verificare l’ottemperanza alle prescrizioni/condizioni dettate da TERNA S.p.a. nel relativo parere (prot. n. 5804 del 18/04/19), ed, in caso di esito negativo, lo stesso Piano dovrà essere opportunamente modificato al fine di ottemperare;
 - nelle NTA del Piano di Lottizzazione dovrà essere riportata la seguente prescrizione dettata dalla SOPRINTENDENZA Archeologica Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le provincie di Prato e Pistoia nel relativo parere (prot. n. 6345 del 30/04/19):
“.... qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. D.Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell’art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori, avvertire entro 24 ore questo Ufficio, il Sindaco o l’Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.”;
 - nella fase attuativa del Piano di Lottizzazione si dovrà ottemperare alle prescrizioni dettate dall’ASL nel relativo parere (prot. n. 6347 del 30/04/19).

Lì, 23/05/2019



COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

Città Metropolitana di Firenze

Il Responsabile Area Ambiente e
Progettazione
MASONI ALBERTO / ArubaPEC S.p.A.